## Allegato 1

Orientamenti integrativi all'atto adottato con determina dirigenziale n. 1294/2019 avente ad oggetto "Superamento della Commissione provinciale consultiva per l'autotrasporto di cose in conto proprio al fine della semplificazione e conseguente aggiornamento dei criteri adottati con determina dirigenziale n. 829 del 29/08/2018 Prot. 47267, vigente dal 1 settembre 2018, alla luce della prassi applicata dall'ufficio e dei pareri espressi."

Determinazioni in merito alle Licenze di autotrasporto merci conto proprio rilasciate in via provvisoria per 18 mesi ai sensi dell'art. 32 L. 298/1974 oppure in relazione alla durata del contratto di leasing/ usufrutto/patto di riservato dominio.

Nuove modalità operative di semplificazione degli iter della relativa revoca. Definizione delle figure di preposto alla guida.

In via preliminare si richiamano le casistiche in cui si rilasciano le licenze di autotrasporto merci in conto proprio in via provvisoria:

- alle Imprese di nuova costituzione a cui viene rilasciata una licenza con validità di 18 mesi, non prorogabile e non rinnovabile. Tale licenza potrà essere sostituita entro la sua scadenza con una licenza definitiva subordinatamente alla presentazione dell'istanza con la documentazione economica riferita all'attività di impresa già consolidata;
- alle Imprese che dispongono di un veicolo in leasing, in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio a cui viene rilasciata una licenza con scadenza coincidente alla durata del contratto/atto di leasing/usufrutto/patto di riservato dominio. Tale licenza potrà essere sostituita entro la sua scadenza con una licenza definitiva subordinatamente alla presentazione dell'istanza comprovando l'acquisizione della proprietà.

## PREMESSA NORMATIVA

Si richiama l'art. 32 L. 298/1974 che disciplina le licenze provvisorie rilasciate alle imprese di nuova costituzione, esplicitando che le stesse hanno validità per 18 mesi e non sono rinnovabili e prorogabili. La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione. Per le imprese che dispongono di un veicolo in leasing, in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio (art. 31 lett. A) L. 298/1974 - art. 4 DPR 783/1977¹) si rilascia licenza provvisoria la cui scadenza coincide con il contratto stipulato dall'impresa stessa.

In un'ottica di trasparenza, economicità degli atti e di razionalizzazione delle correlate attività amministrative in merito alle licenze rilasciate in via provvisoria (ai sensi dell'art. 32 L.298/1974 oppure in relazione alla durata del contratto di leasing/usufrutto/patto di riservato dominio), si stabilisce di introdurre la previsione espressa della decadenza e, quindi, della perdita dell'efficacia del provvedimento. Ciò al fine di esplicitare la validità della licenza anche verso i terzi e/o altre autorità preposte alla vigilanza su strada. Infatti, il rilascio di nuova licenza dovrà essere richiesta dall'impresa stessa presentando istanza completa e regolare con tutti i requisiti secondo le disposizioni vigenti, restituendo inoltre la licenza decaduta all'amministrazione competente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Da tale riferimento normativo discende la disponibilità del mezzo in capo all'impresa richiedente e la conseguente annotazione della forma di disponibilità stessa sulla carta di circolazione con la relativa scadenza.

Fermo restando la validità dell'art. 36 L. 298/1974, che dispone la revoca della licenza qualora sia accertato il venir meno delle condizioni in base alle quali fu rilasciata, si riportano a titolo puramente esemplificativo le possibili cause di revoca delle licenze: la mancanza dei requisiti necessari per poter svolgere la funzione di preposto alla guida, la non disponibilità del veicolo, la cessazione dell'attività per cui è stata rilasciata la licenza o la cancellazione dell'impresa dalla CCIAA.

Si ritiene, pertanto, di prevedere una sola procedura di revoca in sostituzione delle casistiche attualmente esistenti che abbia una valenza più ampia con conseguente adeguamento dell'anagrafe dei procedimenti dell'ente per cui è in corso il relativo aggiornamento che si concluderà presumibilmente entro settembre p.v.

Si richiamano, inoltre, i principi generali dell'attività amministrativa quali l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza. L'art. 21-octies L. 241/1990 stabilisce che: "(....) Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (....)." L'ufficio, appellandosi all'articolo sopracitato, intende avvalersi della disposizione di non comunicare l'avvio del procedimento poiché il contenuto del provvedimento amministrativo è già noto ai destinatari in quanto gli stessi sono a conoscenza della scadenza riportata sulla licenza provvisoria. Ci si intende avvalere di tale possibilità al fine di non aggravare l'operato dell'ufficio e delle imprese, snellendo di conseguenza il procedimento.

Per quanto attiene la previsione della decadenza in tutte le licenze a titolo provvisorio si propone di inserire nella parte dispositiva: "La licenza rilasciata in via provvisoria se non sostituita entro la scadenza soprariportata decade automaticamente per perdita dell'efficacia della stessa" e nella parte motivazionale: "Si evidenzia che alla scadenza del termine in dispositivo indicato il presente provvedimento si intende decaduto ed è responsabilità dell'impresa restituire all'amministrazione competente la licenza provvisoria".

Pertanto, a decorrere dal 1 settembre p.v., l'ufficio intende procedere come segue:

- a) nelle ipotesi di licenze già scadute, in quanto il termine risulta essere spirato, l'ufficio, non avendo ancora introdotto la disposizione espressa nel provvedimento, provvederà ad emettere di norma uno o due provvedimenti cumulativi annui con cui disporre la revoca delle suddette licenze. Sarà cura dell'ufficio informare le imprese dell'atto adottato con comunicazione pec, invitando le stesse alla restituzione della licenza;
- b) nelle ipotesi di licenze in cui è già stata esplicitata la decadenza, una volta decorso il periodo di validità delle stesse, si provvederà ad adottare uno o più provvedimenti ricognitivi dell'intervenuta decadenza di tali tipologie di licenze. Il provvedimento ricognitivo sarà cumulativo, dunque, ricomprenderà una pluralità di provvedimenti scaduti per i quali non si ritiene di dover effettuare alcuna comunicazione all'impresa, perché ne è già a conoscenza. Pertanto, tali atti plurimi resteranno agli atti dell'ufficio a comprova della regolarità dell'operato dell'amministrazione.

Si rammenta che spetta all'impresa, infatti, attivarsi per poter ottenere la licenza definitiva, presentando la documentazione necessaria prima della scadenza della licenza stessa, tenendo conto dei termini procedimentali di rilascio della licenza definitiva. In ogni caso, l'impresa ha la facoltà di presentare una nuova istanza.

Laddove, in occasione dell'adozione del provvedimento ricognitivo, venissero accertati ulteriori elementi che comportano la cancellazione dell'impresa dall'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (art. 36 L. 298/1974), il provvedimento avrà carattere ricognitivo-dispositivo e si procederà contestualmente alla cancellazione delle imprese rientranti in tale casistica. In quest'ultima ipotesi l'ufficio provvederà ad inviare una comunicazione tramite pec, informando i soggetti interessati del provvedimento a tal fine adottato.

L'ufficio intende precisare con maggiore chiarezza quali soggetti possono svolgere la funzione di preposto alla guida. Dall'interpretazione letterale dell'articolo 31 L. 298/1974 risulta che tale funzione possa essere svolta dal titolare della licenza o dai lavoratori dipendenti. Tenendo in considerazione che il quadro normativo di riferimento è risalente nel tempo e i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni si ritiene valida un'interpretazione estensiva della legge che possa ricomprendere anche i soci, regolarmente risultanti dalla CCIAA, delle imprese che presentano istanza per il rilascio della licenza, purché assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale orientamento, in linea con una prassi ormai consolidata, si pone l'obiettivo di offrire massima chiarezza agli operatori del comparto, rispondendo alle esigenze effettive delle imprese che operano nel mercato.